



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Gruppo di lavoro sul Riconoscimento delle competenze professionali degli Ingegneri civili in materia di edifici vincolati

Settembre 2015

Ing. Paola Marone

Vice Presidente Ordine Ingegneri
della Provincia di Napoli
Coordinatrice GdL Competenze
degli Ingegneri su edifici vincolati



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il gruppo di lavoro sul **Riconoscimento delle competenze professionali degli Ingegneri civili in materia di edifici vincolati**, costituito nel luglio 2014, ha l'obiettivo di individuare le possibili azioni da intraprendere a tutela delle competenze professionali degli Ingegneri civili nel settore del Restauro.

Come ben noto, **l'articolo 52, secondo comma**, del RD 2537/1925 così recita:

"Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 29 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto:

ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 ha stabilito che non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di Ingegnere Civile, l'accesso alle attività previste dall'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n.2537/1925.



Il testo precedentemente citato così recita:

"L'accesso alle attività previste all'articolo 52, secondo comma, del regio decreto n.2537/1925, vale a dire alle attività riguardanti immobili di interesse artistico, non può essere negato alle persone in possesso di un diploma di INGEGNERE CIVILE o di un titolo analogo rilasciato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, qualora tale titolo sia menzionato nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 85/384 o in quello di cui all'articolo 11 di detta direttiva".

(punto 51 della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013)



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il CNI con Circ. n. 362/XVIII Sess./2014 ha reso nota **la sentenza del Consiglio di Stato n.21 del 9 gennaio 2014** – negativa per gli Ingegneri – e illustrato le ulteriori possibili iniziative da intraprendere.

DIRETTORE TECNICO DEI LAVORI DI RESTAURO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Con riferimento all'attività di **direzione tecnica** delle imprese operative nel settore delle opere pubbliche è **stata ristretta l'attività professionale degli Ingegneri** escludendoli dal ruolo già ricoperto di Direttori Tecnici delle imprese operative nel settore del Restauro



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il DPR n. 207/10 (Nuovo Regolamento sui contratti pubblici) ha, in merito ai titoli professionali richiesti per la direzione tecnica nelle categorie di attestazione SOA relative al settore di Restauro, escluso la possibilità di deroga in favore di chi già ricopriva l'incarico.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il comunicato alle SOA n.74/2012 dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha impresso una svolta di carattere interpretativo restrittivo. Nel settore del restauro, anche le imprese il cui direttore tecnico svolgeva già le funzioni alla data di entrata in vigore del D.P.R. 34/2000, devono dimostrare titoli professionali consistenti nella laurea in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali (OG2) e Archeologia (OS25).

La soluzione adottata dall'Autorità ha messo in difficoltà gli ingegneri già direttori tecnici che sono stati licenziati dalle imprese perché non risultavano più idonei.

A distanza di due anni dall'intervento dell'Autorità, l'impresa LEPSA srl ha impugnato sia il provvedimento citato che il conseguente diniego al rilascio dell'attestato da parte della SOA di riferimento.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, aveva evidenziato l'illegittimità del comunicato dell'Autorità n. 74/2012 nella parte in cui erano imposti a tutte le imprese i “nuovi requisiti” di idoneità tecnica ai fini della qualificazione per i lavori sui beni culturali. Tale interpretazione è stata sospesa, in fase cautelare, dal Consiglio di Stato Sezione VI.



Il Consiglio di Stato Sezione VI, con sentenza n. 4290/15 del 15 settembre 2015, ha respinto l'appello proposto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato illegittimo il diniego di rilascio di attestazione SOA in categorie OG2 e OS25 emesso in applicazione del comunicato n. 74/12 della medesima Autorità.



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Il Consiglio di Stato nella sentenza sopracitata, confermando il TAR Lazio ha ritenuto non legittima l'interpretazione del comunicato n.74/12 emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi ANAC che prevedeva per le categorie SOA relative al restauro l'obbligo del possesso, da parte del Direttore Tecnico, della laurea in architettura o conservazione dei beni culturali.



Il medesimo comunicato non riteneva estensibile al settore del restauro il regime transitorio, previsto per tutte le altre categorie di lavori, che fa salvi i Direttori Tecnici in carica all'epoca dell'entrata in vigore del Regolamento (Dpr n. 207/10), ancorchè non in possesso dei titoli di studio, architettura e conservazione dei beni culturali.